ItaliaOggi

12-NOV-2026
da pag. 28 / foglio 1 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14249 Diffusione: 12604 Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

La risoluzione delle Entrate sul ravvedimento speciale per chi ha rinnovato il concordato

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Sanatoria Cpb dal 1° gennaio

Codici tributo diversi se a pagare sono i soci o la società

DI GIULIANO MANDOLESI

Ravvedimento speciale, codici tributo diversificati per i soggetti trasparenti a seconda che la sostitutiva sui redditi sia versata dalla società o associazione oppure dai soci e associati. L'opzione potrà essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 con il versamento in unica soluzione o della prima rata di un piano composto da un massimo di 10 rate mensili. Per determinare le sostitutive vanno presi in considerazione i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate entro il 12 agosto 2026 (la data di entrata in vigore del decreto Omnibus).

Queste sono le indicazioni contenute nella risoluzione n. 43/E del 10 novembre 2026, pubblicata il 10 novembre dall'Agenzia delle entrate (si veda *ItaliaOggi* di ieri), che completa l'attuazione del ravvedimento speciale disciplinato dall'articolo 29 del dlgs 148/2026 dopo le indicazioni contenute nel provvedimento n. 296141/2026, istituendo i codici tributo per effettuare i versamenti necessari per formalizzare il ravvedimento speciale.

Disponibili i codici tributo per il ravvedimento. L'articolo 29 del dlgs 148/2026 consente ai contribuenti Isa che hanno rinnovato il concordato preventivo biennale 2026-2027 (dopo aver aderito per il biennio '24-'25) di versare un'imposta sostitutiva sui redditi, sulle relative addizionali e sull'Irap per una o più annualità dal 2020 al 2023. Eseguito il versamento in unica soluzione oppure nel corso del regolare pagamento rateale, per le annualità prescelte non possono essere effettuate le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo previste dall'articolo 39 del dpr 600/1973 e quelle Iva di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del dpr 633/1972, salvo le specifiche cause di decadenza previste dalla norma.

La risoluzione istituisce il codice tributo 4092 per il versamento della sostitutiva sui redditi e sulle addizionali delle persone fisiche, il codice 4093 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e il 4094 per l'Irap. I primi due vanno indicati nella sezione Erario del modello F24, mentre il terzo, quello necessario per "scudare" l'Irap, deve essere esposto nella sezione Regioni con il relativo codice regione.

Soggetti trasparenti, scelta tra ente e soci. L'articolo 29, comma 11, del decreto Omnibus consente, per società di persone, associazioni professionali e società trasparenti di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, di far versare la sostitutiva sui redditi e sulle addizionali ai soci o associati oppure alla società o associazione.

Se pagano i soci, ciascuno utilizza il codice 4092 per la propria quota e indica nel modello F24 il codice fiscale della società o associazione come coobbligato, con il codice identificativo 73. Se paga l'ente, deve essere utilizzato il codice 4093 e il versamento deve riguardare l'intero ammontare dovuto, anche in caso di rateazione. L'Irap segue una regola diversa e la relativa imposta sostitutiva deve essere sempre versata dalla società o associazione con il codice 4094.

Opzione dal 1° gennaio. Ai sensi dell'articolo 29, comma 11, del dlgs 148/2026 e del punto 4.1 del provvedimento prot. n. 296141/2026, l'opzione si esercita presentando il modello F24 della prima o unica rata tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027. La disciplina non contempla versamenti effettuati prima dell'apertura della finestra. Sebbene il punto non sia chiarito dalla norma o dalla prassi, è presumibile ritenere che un pagamento eseguito volontariamente o per errore prima del 1° gennaio 2027 possa essere considerato valido, ma con effetti soltanto dall'apertura del periodo previsto per l'opzione.

Il pagamento può essere suddiviso in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, con interessi legali dal 16 marzo. L'opzione si perfeziona, per ciascuna annualità, con il pagamento di tutte le rate ed il tardivo versamento di una rata diversa dalla prima, se effettuato entro la scadenza di quella successiva, non determina la decadenza (questa regola non opera per la prima rata).

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1763 - T.1746



ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14249 Diffusione: 12604 Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario



Conta il reddito dichiarato entro il 12 agosto 2026

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1763 - T.1746